



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

*Il Presidente*

MM/COO/gdia

Roma, 6 agosto 2021

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti  
e degli esperti contabili di Torino  
Via Carlo Alberto  
10123 – Torino**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 156/2021 – Comitato Pari Opportunità – Designazione componente a cura Consiglio dell'ordine – incompatibilità tra cariche elettive.*

Con la Vostra richiesta (prot. C.n.d.c.e.c. n. 2472 del 28/07/2021) avete posto i seguenti quesiti in merito alle elezioni del CPO:

- se il membro del CPO nominato dal Consiglio dell'Ordine possa essere scelto tra i soggetti non eletti nel Consiglio dell'Ordine.
- se l'ipotesi di incompatibilità tra cariche elettive debba essere rimossa in via preventiva o successivamente o alle elezioni.

Al fine di fornire una risposta al primo quesito è opportuno premettere che in base all'art. 4 del Regolamento per la costituzione e l'elezione dei CPO approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 27 maggio 2021 il CPO, previsto dal co. 1-bis dell'art. 8 D.Lgs. n. 139/2005, si compone di 5 o 7 membri (in base al numero degli iscritti nell'albo), tutti iscritti nelle due sezioni dell'Albo, di cui uno è designato dal Consiglio dell'Ordine, mentre gli altri (4 o 6) devono essere eletti. Il membro nominato dal Consiglio dell'Ordine assume di diritto, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento detto, la presidenza del CPO e al Presidente sono riconosciuti i seguenti poteri: rappresenta il CPO medesimo, convoca e presiede le riunioni, formula l'ordine del giorno delle riunioni e riferisce al Consiglio dell'Ordine in merito alle iniziative intraprese. All'art. 9 del Regolamento detto è inoltre previsto che la carica di componente del CPO sia incompatibile, oltre altre che non rilevano nel presente parere, con quella di: "a) componente del Consiglio dell'Ordine, salvo che per il caso del membro designato dal Consiglio dell'Ordine". La circostanza che nelle incompatibilità con la carica di componente del CPO vi sia quella di componente del Consiglio dell'Ordine, con espressa salvezza per la designazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine, fa ritenere che il Consiglio dell'Ordine debba scegliere il membro da nominare al proprio interno. Depone nel medesimo senso anche la circostanza che l'elezione dei membri del CPO e del Consiglio dell'ordine siano strettamente collegate tra loro in quanto da un lato il CPO ai sensi dell'art. 8, co. 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 è istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine e decade in caso di scioglimento di questo, e dall'altro lato il Regolamento per l'elezione dei CPO all'art. 4, co. 1 prevede espressamente che questo venga eletto e rinnovato in occasione delle elezioni del Consiglio dell'Ordine. Oltre ciò non può non evidenziarsi la circostanza che sia lo stesso Presidente del CPO a dover mantenere informato il Consiglio dell'Ordine sulle attività poste in

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI** 2/2

essere. Inoltre, prevedere che il Presidente del CPO possa essere un soggetto qualunque, non eletto nel Consiglio dell'ordine, stride con la natura di organo elettivo del CPO, quale organo espressivo della volontà degli iscritti all'albo, per come disciplinato dall'art. 8, co. 1-bis D.Lgs. n. 139/2005 e dal Regolamento.

Infine, al secondo quesito deve fornirsi risposta positiva nel senso che solo dopo l'elezione alla carica potenzialmente incompatibile il soggetto che viene a trovarsi in detta condizione può eliminare l'incompatibilità. Infatti, all'art. 9, comma 2 del Regolamento per la costituzione e l'elezione dei Comitati Pari Opportunità è previsto che *"L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilità. In caso di mancato esercizio dell'opzione, l'eletto si intende rinunciatario e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti"*.

Cordiali saluti.

Massimo Miani

